

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 1093 del 16/11/2017

Oggetto:	FORNITURA DI CONSUMABILI PER ATTIVITÀ ANALITICHE “SPE” DA DESTINARE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia, a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara acquisita al ns.Prot.n°0031505 del 10.11.2017, per l'acquisto dei seguenti consumabili, necessari per l'esecuzione delle attività dei laboratori eseguite con tecnica analitica "Solid Phase Extraction", ovvero "Estrazione in Fase Solida", indicata comunemente con l'acronimo SPE:

Codice	Descrizione prodotto	Quantità
N9308032	DigiFILTER 1.0 micron for 50 ml DigiTUBES Qty.100	3
N9308008	DigiTUBES, 50 ml RL pkg.750	1

VISTA la nota riportata dal RUP sulla suddetta richiesta, nella quale si legge *"la presente richiesta riveste carattere d'urgenza, in quanto trattasi di consumabili la cui mancanza incide in maniera significativa sullo svolgimento delle analisi istituzionali da effettuare necessariamente nei prossimi giorni"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *"sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui*



all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretepa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 2**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”, coma da stampa allegata (**Allegato 3**);

CONSIDERATO che trattasi di prodotti già in uso e testati dai laboratori, che presentano caratteristiche e performance conformi a quelle richieste dai metodi analitici utilizzati, tuttavia non presenti nelle aggiudicazioni delle gare d'appalto espletate finora dall'Arta per la fornitura di materiali consumabili, in quanto trattasi di forniture occasionali e non programmabili a lungo termine;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (comma 2) “*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a)*);

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

RITENUTO opportuno, pur senza obbligo di legge, per procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi, condurre una indagine di mercato, richiedendo la formulazione di un preventivo alle ditte possibili fornitrici dei prodotti di cui trattasi;

PRESO ATTO che l'indagine di mercato è stata condotta in parte direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP – Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di L'Aquila, attraverso la richiesta di offerta rivolta alle ditte ANALYTICAL TECHNOLOGY S.r.l., FISHER SCIENTIFIC S.p.a., CHEBIOS S.r.l. e PERKIN ELMER



ITALIA S.p.a., identificate quali possibili fornitori/distributrici del materiale avente le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dal Distretto in relazione alla tipologia di analisi da effettuare, individuate nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione degli appalti stabiliti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016, secondo cui *"l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni...si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza....le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità..."* (comma 1) e *"I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese"* (comma 7);

PRESO ATTO dei risultati della suddetta istruttoria, condotta in parte dal Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila;

ACQUISITI i seguenti preventivi, allegati alla presente:

- ✓ Preventivo N.2216/017 del 02.11.2017 formulato dalla ditta CHEBIOS S.r.l. € 1.061,00 + IVA al 22% (**Allegato 4**)
- ✓ Offerta N.17/00887 del 09.11.2017 formulata dalla ditta ANALYTICAL TECHNOLOGY S.r.l. € 1.042,00 + IVA al 22% (**Allegato 5**);

DATO ATTO che le ditte FISHER SCIENTIFIC S.p.a. di Rodano (MI) e PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. di Monza (MB) sono state interpellate con richiesta di offerta senza ottenere riscontro, di conseguenza non è pervenuto alcuno preventivo da parte delle stesse;

VERIFICATO che, la ditta ANALYTICAL TECHNOLOGY S.r.l. ha formulato il preventivo più conveniente con il prezzo più basso per la fornitura del materiale di cui trattasi;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva, come dichiarato dal RUP nella succitata richiesta acquisita al ns.Prot.n°0031505 del 10.11.2017;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta in parte dal RUP – Direttore del Distretto di L'Aquila, i cui risultati sono riportati nella suddetta nota Prot.n°0031505 del 10.11.2017;
- presenza di ragioni tecniche individuate e fornite dal RUP circa le caratteristiche tecniche e qualitative dei consumabili di cui trattasi;
- urgenza dell'acquisto dei consumabili in oggetto, in considerazione della necessità degli stessi ai fini dell'effettuazione di attività analitiche da eseguire necessariamente nei prossimi giorni, come dichiarato dal RUP nella richiesta;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'affidamento viene determinato sulla base di prezzi rilevati in seguito all'indagine di mercato effettuata in parte dal RUP, come da nota del responsabile del procedimento Prot.n°0031505 del 10.11.2017;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Agenzia, che attraverso l'esecuzione del contratto soddisfa l'esigenza di rispettare gli impegni derivanti dall'esecuzione delle attività analitiche imposte dalla legge istitutiva, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'Agenzia;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione



avviene sia nei termini previsti dalla programmazione imposta dal rispetto degli obiettivi prefissati dall'Agenzia, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Agenzia, attraverso l'acquisizione di offerte/preventivi da parte delle ditte individuate in grado di offrire il servizio di cui si ha necessità;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la richiesta di offerta rivolta alle ditte si è aperto il mercato a tutti i soggetti interessati all'affidamento, permettendo appunto di concorrere tra loro;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

g) il principio di proporzionalità tra la procedura individuata per la fornitura e la spesa presunta da sostenere per l'affidamento della stessa viene rispettato in quanto eventuali procedure, diverse dall'affidamento diretto alla ditta individuata quale miglior offerente in seguito ad indagine di mercato, comporterebbe comunque spese di gran lunga superiori rispetto a quella prevista nel preventivo con il prezzo più conveniente;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 , il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura dei consumabili per analisi “SPE”, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore ANALYTICAL TECHNOLOGY S.r.l., abilitata al bando “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 1.042,00 + IVA al 22%, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
N9308032	DigiFILTER 1.0 micron for 50 ml DigiTUBES Qty.100	3	€ 201,00 + IVA	€ 603,00 + IVA
N9308008	DigiTUBES, 50 ml RL pkg.750	1	€ 439,00 + IVA	€ 439,00 + IVA

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di



previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 1.271,24 iva compresa sul capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreteria e altro materiale" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Domenica Flammini, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'indagine di mercato e istruttoria condotta, come specificato in narrativa dall'Ufficio del RUP – Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di L'Aquila attraverso la richiesta di quotazione rivolta alle ditte indicate in narrativa (ANALYTICAL TECHNOLOGY S.r.l., FISHER SCIENTIFIC S.p.a., CHEBIOS S.r.l. e PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.);

1) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura dei consumabili per attività analitiche "SPE" eseguite dai laboratori del Distretto di L'Aquila, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa



diretta rivolta ad un unico fornitore ANALYTICAL TECHNOLOGY S.r.l., abilitata al bando "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA";

2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Domenica Flammini, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

3) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva presunta di euro 1.271,24, al lordo di IVA al capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreria e altro materiale" del bilancio finanziario 2017;

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZDE20B61FC (Allegato 6)**;

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 16/11/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

